(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto:Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii, in favore dello stabilimento termale denominato "Tomassi", gestito dalla Società "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C." (P. IVA 001296160598), con sede operativa in Via delle Terme s.n.c. - Suio Terme - 04021 Castelforte (Lt).

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione segionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell' 11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" ed i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e ss. mm. e ii.:

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012";

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: "Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: "Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U0087/2009";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

TENUTO CONTO che con il predetto Decreto Commissariale n.U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la Legge 323 del 24 ottobre 2000 - "Riordino del Settore Termale"

VISTO l'accordo per le convenzioni termali relative agli anni 1988 e 1989 siglato dalle parti interessate a Roma il 29/7/1988;

VISTO l'accordo per le convenzioni termali relative agli anni 1990 siglato dalle parti interessate a Roma il 20/121989:

VISTO l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla definizione di requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del SSN del 23/9/2004;

RICHIAMATI tutti gli Accordi tra il Ministero della Sanità, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardanti il comparto termale intervenuti nel corso degli anni;

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0008/2011:

le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- · l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, costituita con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Latina n. 221/2011, ha proceduto al sopralluogo presso la struttura sanitaria termale denominata "Tomassi", gestito dalla Società "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C." (P. IVA 001296160598), con sede operativa in Via delle Terme s.n.c. - Suio Terme - 04021 Castelforte (Lt);
- il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Latina, ha effettuato presso la struttura sanitaria termale denominata "Tomassi", gestito dalla Società "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C." (P. IVA 001296160598), con sede operativa in Via delle Terme s.n.c.

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- Suio Terme 04021 Castelforte (Lt), le verifiche, i cui esiti sono di seguito specificati:
- 20/12/2012 e 24/7/2013 "verifica documentale dei requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA 90/10 secondo le check list allegate al DCA 13/11";
- 18/07/2013 in cui vengono riscontrate le seguenti criticità:
- 1) l'intero reparto di fango balneoterapia, composto da 8 cabine, risulta avere gravi carenze strutturali, dovute essenzialmente ad una sconnessione in più parti della pavimentazione (maioliche rotte o in non perfetta aderenza con il pavimento, griglia dello scolo delle acque mancante o non in perfetta aderenza, mancanza di idonee superfici lavabili);
- 2) il locale fangaia presenta chiare forme di degrado, dovute per lo più ad una carenza di interventi di ordinaria manutenzione (presenza di muffe e condense in più punti del locale):
- 3)l'impianto elettrico del reparto fango balneoterapia, all'atto del controllo è risultato non in funzione, per un guasto. Oltretutto veniva riscontrata la presenza di fili scoperti, in alcuni punti del corridoio, di fatto non canalizzati;
 - 4) mancano i servizi igienici e relativi spogliatoi per il personale;
 - 5) non risulta di fatto l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per i punti 1,2,3,4, verrà impartita prescrizione ai sensi dell'art. 20 c. 1 del D.Leg.vo 758/94. Per il punto 5, la parte dovrà provvedere entro trenta giorni dalla presente verifica, all'eliminazione della non conformità rilevata.

All'atto del sopralluogo si è di fatto, inoltre constatata la modifica, relativa al cambio di destinazione d'uso di alcuni locali. Pertanto la parte dovrà provvedere all'aggiornamento degli elaborati grafici.";

- 01/08/2013 in cui si diffida all'utilizzo di 8 cabine di fangobalneoterapia e, "non avendo esibito le analisi delle acque relative alla ricerca della Legionella è tenuta a effettuare le analisi ed esibire l'esito delle stesse entro giorni dieci a partire dalla data odierna";
- 08/08/2013 concernente l'aggiornamento delle check list allegate al DCA 13/11;
- 17/09/2013 concernente l'aggiornamento delle check list allegate al DCA 13/11 a seguito della consegna di documentazione integrativa da parte del Legale Rapppresentante della Struttura;
- 04/10/2013 concernente un ulteriore aggiornamento delle check list allegate al DCA 13/11;

PRESO ATTO che, visti gli esiti delle verifiche effettuate, il Direttore Generale della ASL di Latina, con nota prot. n. 9764 del 27/3/2014, acquisita al protocollo regionale in data 10/4/2014, n. 219037, ha trasmesso l'Attestato di Conformità ai requisiti di autorizzazione e di quelli ulteriori per l'accreditamento di cui al DCA 90/2010 s.m.i." in cui si "attesta la CONFORMITA' del presidio denominato Stabilimento Termale "Tomassi", con sede operativa in Via delle Terme s.n.c. - Suio Terme - 04021 Castelforte (Lt), gestito dalla Società "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C. (P. IVA 001296160598)" con sede legale in Via delle Terme s.n.c. - Suio Terme - 04021 Castelforte (Lt) , di cui è Legale Rappresentante il Sig. Tomassi Roberto nato a Formia (Lt) il 1/6/1977, e Direttore Sanitario il Dott. Antonio Gallucci, nato a Castelforte (Lt) 10/6/1950, iscritto all'ordine dei medici di Latina al n. d'ordine 912, ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi di cui al DCA 90/2010 con annessi allegati e s.m.i. per l'esercizio in autorizzazione" limitatamente "alle seguenti attività sanitarie":

inalazioni

ed agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

seduta inalatoria";

PRESO ATTO che la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- DPGR n. 984/93 con cui veniva autorizzato lo Stabilimento Termale Tomassi ad eseguire le seguenti cure: bagni, fanghi, inalazioni;



Segue decreto n. ____ IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- DPGR n. 1120/96, ad integrazione del DPGR 984/93 per quanto concerne l'apertura dello stabilimento termale dal 15 maggio al 31 ottobre di ogni anno solare;

 Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Latina, n. 2406 del 16/10/1998 concernente "Stabilimenti Termali convenzionati: individuazione prestazioni erogabili in regime S.S.N. e attribuzione livello tariffario" con cui si attribuisce il livello tariffario di seguito indicato:

Art.	Livello Tariffario
3	С
4	С
5	С
7	D

TENUTO CONTO che a seguito delle prescrizioni impartite dall'Azienda USL di Latina, in sede dell'ispezione del 18/7/2013, è stato dato, a norma di legge, un termine per l'adeguamento e la rimozione delle gravi carenze riscontrate;

TENUTO CONTO che, malgrado le successive cinque ispezioni, dopo quella del 18/7/2013, constatava ancora gravi carenze presso lo stabilimento termale denominato "Tomassi", gestito dalla Società "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C." (P. IVA 001296160598), con sede operativa in Via delle Terme s.n.c. - Suio Terme - 04021 Castelforte (Lt);

VISTO il successivo Attestato di Conformità emesso dal Direttore Generale della ASL di Latina, e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n. 9764 del 27/3/2014;

PRESO ATTO che in data 24/05/2014 è stata acquisita al protocollo regionale, con n. 30239, la nota della Società "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C." concernente l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'Azienda USL di Latina, in corso di sopraluoghi di verifica;

VISTA la nota dell'Area Autorizzazione e Accreditamento n. 360763 del 24/6/2014, con cui si chiede all'Azienda USL di Latina, in considerazione della predetta nota trasmessa dalla Società "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C.", se "l'Attestato di Conformità n. 9764/2014 è da considerarsi definitivo":

TENUTO CONTO che l'Azienda USL di Latina non ha dato riscontro alla predetta richiesta regionale che, pertanto, per "facta concludentia" deve ritenersi confermato l'attestato di conformità già agli atti di questa amministrazione;

RITENUTO, in effetti, intercorso un notevole lasso temporale tra le impartite prescrizioni dell'Azienda USL di Latina, di adeguamento dello stabilimento termale, già a decorrere dal 18/7/2013 e fino alla dichiarata ottemperanza da parte del Legale Rappresentante della Società "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C", avvenute solo in data successiva all'emanazione dell'attestato finale di conformità, malgrado l'ampia scadenza dei termini prefissati;

CONSTATATO, anche in quest'ultima occasione, che la struttura non risultava ancora conforme;

RITENUTO, quindi, di dover considerare concluso il procedimento, in virtù di quanto dichiarato dal Direttore Generale dell'Azienda USL di Latina con l'attestato n. 9764 del 27/3/2014, provvedere al

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio limitatamente alle seguenti attività sanitarie:

- inalazioni

del riconoscimento dell'accreditamento istituzionale del presidio denominato Stabilimento Termale "Tomassi", con sede operativa in Via delle Terme s.n.c. - Suio Terme - 04021 Castelforte (Lt), gestito dalla Società "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C. (P. IVA 001296160598)" con sede legale in Via delle Terme s.n.c. - Suio Terme - 04021 Castelforte (Lt), limitatamente all'attività di:

seduta inalatoria:

VISTA la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

PRESO ATTO del pagamento, della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 920,64

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- 1) confermare l'autorizzazione all'esercizio per il presidio denominato Stabilimento Termale "Tomassi", con sede operativa in Via delle Terme s.n.c. - Suio Terme - 04021 Castelforte (Lt), gestito dalla Società "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C. (P. IVA 001296160598)" con sede legale in Via delle Terme s.n.c. - Suio Terme - 04021 Castelforte (Lt), limitatamente all'attività di:
 - Inalazioni:
- 2) rilasciare l'accreditamento istituzionale al soggetto denominato "F.lli Tomassi S.n.c. di Tomassi Roberto & C. (P. IVA 001296160598)" con sede legale in via delle Terme snc - 04021 Suio Terme -Castelforte (LT), in persona del Legale Rappresentante il Sig. Tomassi Roberto nato a Formia (Lt) il 1/6/1977, per il presidio sito in Castelforte (Lt), Via delle Terme s.n.c, limitatamente all'attività di:
 - Seduta inalatoria:
- 3) confermare che lo stabilimento termale sarà aperto dal 15 Maggio al 31 Ottobre di ogni anno solare;
- 4) prendere atto che la Direzione Sanitaria risulta affidata al Dott. Antonio Gallucci, nato a Castelforte (Lt) 10/6/1950, iscritto all'ordine dei medici di Latina al n. d'ordine 912.

Di notificare, tramite P.e.c., il presente provvedimento al legale rappresentante della struttura ed all'Azienda USL di competenza a mezzo raccomandata r.r..

Individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.



Segue decreto n. ____ IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accreditamento e' tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito <u>www.regione.lazio.it</u> nella sezione "Argomenti – Sanità").

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

